



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per le petizioni

2011/2069(INI)

13.7.2012

PARERE

della commissione per le petizioni

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2010 e nel
2011
(2011/2069(INI))

Relatore: Adina-Ioana Vălean

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- vista la relazione 2011 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2012)169 final),
- vista la relazione del Parlamento sulla relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione: eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione¹,
- considerando che quasi un terzo delle petizioni che il Parlamento riceve riguarda presunte violazioni dei diritti fondamentali ai quali ci si richiama nella Carta,

Aspetti generali

1. reitera in tale contesto che l'UE e le sue istituzioni hanno il dovere e la responsabilità di rispettare, di garantire, di proteggere e di promuovere i diritti fondamentali, le libertà civili e i principi e valori europei che sono inalienabili per i cittadini europei nell'UE stessa, sulla base della Carta e degli articoli 2, 6 e 7 nonché degli articoli da 9 a 12 del TUE, segnatamente nei casi in cui i suddetti diritti e libertà non siano garantiti in modo effettivo ed adeguato su scala nazionale; ribadisce che non dovrebbe essere fatto uso dell'articolo 51 della Carta per ridurre al minimo l'importanza e l'applicazione della Carta stessa; sottolinea, oltre a ciò, che tale articolo non abolisce il ruolo né i poteri di cui sono investite le istituzioni dell'UE in relazione alla protezione, alla difesa e alla promozione di valori fondamentali europei, quali il rispetto della dignità e della libertà umana, e dei principi della democrazia, dello Stato di diritto, della buona governante, della pace, della cittadinanza, dell'uguaglianza di genere e della non discriminazione;
2. rammenta il dovere e la responsabilità del Parlamento nei confronti dei cittadini europei e dei residenti in difesa e a favore dei loro interessi. Questo vincolo fra il Parlamento e i cittadini trova espressione nella procedura di petizione introdotta dal trattato, ai sensi dell'articolo 227, che crea un obbligo di reperire rimedi stragiudiziali a nome dei firmatari, ove sia opportuno e sulla base dei fatti di ciascun caso, al fine di assistere i cittadini nell'esercizio dei loro diritti fondamentali e delle libertà civili e di assicurare, nell'Unione europea e in ciascuno degli Stati membri, l'idonea applicazione dei valori e dei principi che la Carta e i trattati contengono;
3. invita gli Stati membri all'adempimento dei loro obblighi di protezione dei diritti fondamentali e delle libertà civili dei loro cittadini, a modificare o a eliminare quei termini che limitano i diritti fondamentali dei cittadini e sollecita gli Stati membri a tener fede all'impegno e agli obblighi derivanti assunti conformemente al trattato di Lisbona² affinché l'UE firmi e ratifichi la Convenzione europea dei diritti umani, colmando così le lacune nella protezione giuridica attraverso il conferimento ai cittadini europei, nei

¹ Testi approvati, P7_TA(2012)0120.

² Articolo 6, paragrafo 2, del TUE.

confronti delle azioni dell'Unione, degli stessi diritti di cui attualmente godono nei confronti degli Stati membri della stessa; ricorda, in tale contesto, la necessità di informazioni chiare per quanto riguarda la portata e l'applicabilità della Convenzione in relazione alla Carta, al fine di evitare confusione fra i cittadini su chi rivolgersi in una determinata situazione di presunta violazione dei diritti fondamentali;

4. sottolinea lo stretto legame tra i diritti insiti nella cittadinanza dell'Unione europea e quelli sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, applicabili a tutte le persone sul territorio dell'Unione europea;

Questioni specifiche

5. invita il Consiglio a rispettare i suoi impegni in relazione ai diritti fondamentali nonché a sbloccare con urgenza la proposta di direttiva del Consiglio, del 2 luglio 2008, recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dal sesso, la religione, la cultura, la lingua, l'istruzione, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale; pone in tale contesto l'accento sui diritti dei gruppi di persone più vulnerabili, vale a dire i bambini, in particolare per la tutela della loro integrità personale e nel contesto delle controversie transfrontaliere in materia di affidamento e dei diritti di visita dei genitori, le persone con disabilità nonché gli anziani e le minoranze etniche;
6. invita gli Stati membri ad assicurare l'effettiva attuazione della direttiva sulla parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica¹ nonché della relativa legislazione in materia di parità di trattamento fra donne e uomini² ;
7. deplora, in base al principio secondo cui la dignità umana è inviolabile, gli esempi di discriminazione nei confronti delle minoranze e invita il Consiglio a un'azione efficace e responsabile al fine di difendere i valori dell'Unione riguardo agli Stati membri che tralasciano, su tali questioni, di rispettare appieno i loro obblighi derivanti dal trattato;
8. richiama l'attenzione sul numero di petizioni che riguardano restrizioni alla libertà dei mezzi di comunicazione e chiede alla Commissione di incaricare l'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) di monitorare e studiare la legislazione in questo settore per garantire che le norme comuni per il pluralismo e la libertà dei media siano applicate, nonché per monitorare la situazione in materia di democrazia e diritti fondamentali negli Stati membri, con relazioni annuali sui risultati emersi; chiede di conseguenza che siano stanziati finanziamenti adeguati per la FRA, affinché esegua detti compiti; accoglie con favore la relazione d'iniziativa del Parlamento europeo sulla definizione di norme per la libertà dei media in tutta l'UE, che potrebbe condurre a una revisione della normativa unionale, e suggerisce che la FRA e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere siano unificati o che sia creato un quadro giuridico che sancisce una stretta collaborazione e uno stretto coordinamento fra i due organi, al fine di combattere in modo efficace le violazioni dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali;

¹ Direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

² Direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura; direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

9. invita la Commissione ad assicurare con urgenza che gli Stati membri recepiscano e applichino correttamente la direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini, dato il frequente ripetersi di petizioni aventi per argomento i problemi riscontrati;
10. ricorda che la portabilità delle prestazioni di previdenza sociale, delle pensioni, dell'assistenza sanitaria e il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei crediti formativi sono questioni importanti che assicurano il pieno esercizio dei diritti fondamentali e delle libertà civili, anche sulla base del completamento del mercato interno; rileva tuttavia che parecchi cittadini incontrano tuttora problemi nel far valere i suddetti diritti; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che i suddetti diritti siano rispettati, garantiti, applicati e sviluppati in modo idoneo;
11. sottolinea che il ruolo della Commissione quale custode dei trattati non è limitato ad assicurare il recepimento delle normative da parte degli Stati membri, bensì anche esteso all'applicazione totale e corretta delle leggi, in particolar modo allo scopo di proteggere i diritti fondamentali dei cittadini; segnala il vuoto giuridico per quanto concerne l'accesso dei cittadini ai mezzi di ricorso giuridico allorché gli Stati membri non hanno recepito – oppure hanno recepito soltanto con ritardo – la normativa dell'UE che li riguarda direttamente;
12. propone di far rientrare nella relazione annuale della Commissione sui diritti umani una valutazione della situazione negli Stati membri; lancia la proposta di una conferenza annuale, tenuta dal Parlamento e organizzata congiuntamente dalle sue commissioni per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e per le petizioni, con la partecipazione della società civile e di altri soggetti interessati nel settore;
13. plaude alla politica che la Commissione persegue di erogare ai cittadini informazioni concrete sui loro diritti e sulle vie di ricorso giuridico a loro disposizione in caso di violazione dei loro diritti fondamentali sottolineando che una maggiore coerenza e un maggiore coordinamento nel funzionamento e nella presentazione pubblica dei vari strumenti di comunicazione della Commissione saranno la chiave per rendere le informazioni più accessibili ai cittadini; sottolinea nel contempo il fatto che quanto sopra non esime la Commissione dal suo dovere istituzionale di analizzare le denunce dei cittadini in relazione ad eventuali violazioni dei diritti fondamentali non soltanto ad opera dell'UE e degli Stati membri nell'applicazione del diritto unionale, bensì anche in relazione a situazione di inadempienza sistematica nella protezione dei diritti fondamentali in seno agli Stati membri; invita la Commissione ad ottemperare al suo ruolo di difesa dell'ordinamento giuridico europeo fondato sulla democrazia e sui diritti fondamentali ed a sottoporre all'attenzione degli Stati membri interessati simili situazioni; reputa che il Parlamento europeo, il cui ambito di attività politica risulta assai più ampio, dovrebbe essere esplicito a tutti i cittadini dell'UE e a tutti i residenti nella stessa le azioni che intraprende al fine di tutelare e difendere i loro diritti fondamentali;
14. invita la Commissione alla revisione del regolamento che istituisce l'Agenzia per i diritti fondamentali con la finalità di rafforzare il mandato e i poteri, come pure l'indipendenza, della stessa.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	12.7.2012
Esito della votazione finale	+: 21 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Margrete Auken, Victor Boștinaru, Philippe Boulland, Giles Chichester, Nikolaos Chountis, Iliana Malinova Iotova, Carlos José Iturgaiz Angulo, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Willy Meyer, Chrysoula Paliadeli, Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Zoltán Bagó, Birgit Collin-Langen, Axel Voss
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Ioan Enciu, Petru Constantin Luhan, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Franck Proust, Renate Sommer, Hermann Winkler